

12.5.2017

Nr. [redacted] 2016 R.R.

*com. 1428/14*



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA**

Palazzo della Giustizia Minorile – Piazzale Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa – Venezia Mestre

Tel. 041.5066229 – fax 041.5066295

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nella persona dei sottoindicati componenti:

<b>Dott. Maria Teresa Rossi</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Valeria Zancan</b>	<b>Giudice rel.</b>
<b>Dott. Massimiliano Bianchin</b>	<b>Giudice onorario</b>
<b>Dott. Aurora Mitaritonna</b>	<b>Giudice onorario</b>

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

- Letti gli atti relativi al minore [redacted], nato il 1.11.2008;
- Visto il decreto in data 4.01.2017 con il quale il minore è stato affidato al Servizio Sociale del Comune di Venezia rilevando che : “ ... il padre del bambino ha chiesto che venga sospesa la responsabilità genitoriale della madre del bambino e ha documentato che [redacted] vive con lui a Venezia dove frequenta la scuola dall’inizio del corrente anno scolastico e che, da numerosi mesi, non incontra la madre la quale vive in Svizzera e rifiuta di avere con lui anche contatti telefonici; il PMM, intervenendo nel procedimento ha richiesto, tra l’altro, che il bambino venga affidato al servizio sociale ; dalle informazioni fornite dal servizio sociale, risulta che il minore vive a Venezia, ma sul territorio è privo di figure di riferimento che siano presenti in via continuativa e che gli facciano percepire l’esistenza di un ambiente familiare stabile, accogliente e capace di ascolto; la madre è assente dalla vita del bambino e il padre, nato nel 1946, è molto occupato dal punto di vista professionale e affetto da problemi di salute che non consentono la sua permanenza stabile presso il domicilio familiare; [redacted] sarebbe assistito da persone retribuite dal padre che, pur assicurando le necessarie cure materiali e l’ aiuto scolastico, non risulta si facciano carico anche delle esigenze affettive del minore;
- Sentiti i genitori del minore e preso atto delle rispettive istanze;
- Rilevato che, a fronte delle informazioni rassicuranti fornite dal Servizio Sociale nella relazione in data 27.03.2017, sono emersi segnali di disagio del minore confermati dalle

- insegnanti, dalla psicologa che lo segue privatamente e dai collaboratori del padre, disagi che potrebbero riacutizzarsi qualora permanesse la conflittualità tra i genitori e la discontinuità della presenza materna;
- Preso atto che il servizio di NPI che era stato incaricato di effettuare una valutazione psico-diagnostica del bambino non prende in carico la situazione in quanto Anton non risulta residente a Venezia e che il Servizio Sociale affidatario non ha ritenuto necessario reperire una famiglia d' appoggio, così come il Tribunale aveva suggerito nel decreto in data 4.01.2017;
  - Ritenuto necessario accertare la situazione personale del minore e la gravità del suo disagio psicologico tramite CTU, così come richiesto dalla madre del bambino;
  - Rilevato che i genitori si sono reciprocamente accusati di comportamenti violenti e di disturbi di natura psichica; che la madre ha detto di essere stata costretta a dare l'assenso al trasferimento del figlio a Venezia e ad aderire alle condizioni di visita imposte dal padre perchè dipendente economicamente dall' ex compagno e preoccupata di perdere il permesso di soggiorno svizzero di cui è attualmente in possesso qualora il padre del minore decidesse di interrompere il contratto di lavoro tra la sig.ra [redacted] e l' azienda del sig. [redacted];
  - Considerato che la madre ha altresì riferito di reazioni aggressive del sig. [redacted] e di atteggiamenti educativi poco attenti e autoritari nei confronti del bambino;
  - Ribadito che esula dalla competenza del Tribunale per i Minorenni la regolamentazione delle condizioni di affidamento del bambino e che oggetto del presente giudizio è l' accertamento delle competenze genitoriali e del pregiudizio derivante da eventuali comportamenti inadeguati dei genitori;
  - Ritenuto che, dall' istruttoria finora svolta, emergano segnali di difficoltà dei genitori a soddisfare i bisogni evolutivi del figlio e comportamenti incentrati sulle preminenti esigenze degli adulti quali quello di spostare il domicilio del bambino senza il previo accordo tra i genitori o quello di sospendere la frequenza scolastica per un mese per fare un viaggio dopo le dimissioni del padre dall' ospedale;
  - Ritenuto che sembra poco attenta alle esigenze di [redacted] sia la scelta della madre di interrompere i contatti con il figlio per un lungo periodo che quella del padre di delegare a propri dipendenti la cura e l' educazione del minore;
  - Ritenuto che, per favorire la partecipazione della madre alla vita del figlio e, al contempo, non sradicare il bambino dall' ambiente in cui si è faticosamente inserito, sia opportuno disporre che la madre possa telefonare con continuità al bambino e incontrarlo almeno una volta al mese, a Venezia o presso la sua residenza in Svizzera e che, in considerazione della

referita difficoltà economica, il padre debba essere onerato delle spese di viaggio e soggiorno;

- Ritenuto opportuno sentire il minore e delegarne l' audizione ad un Giudice Onorario;
- Ritenuto opportuno disporre accertamenti sulla posizione in Italia del minore e del padre e sulla possibilità di regolarizzazione anche ai fini di poter usufruire del supporto dei servizi sanitari e specialistici del territorio;

PQM

visto l'art. 336 c.c.;

in via temporanea, così provvede:

- 1) Conferma l' affidamento del minore [REDACTED] al servizio sociale del Comune di Venezia per il monitoraggio della situazione personale e familiare del minore, per attuare gli interventi di sostegno ritenuti opportuni e favorire i rapporti tra il minore ed entrambi i genitori;
- 2) **FISSA l' udienza del 8.09.2017 alle ore 10.30 per sentire il minore presso questo Tribunale, avanti il GO delegato, dott.ssa Aurora Mitaritonna.**
- 3) Dispone che, fatti salvi diversi accordi tra i genitori sulle spese e sui tempi e modalità degli incontri, la madre di [REDACTED] possa sentire il figlio al telefono o tramite altri dispositivi (*skype etc..*) fino a tre volte la settimana, accordandosi con il padre del minore su giorni e orari e che possa incontrare il minore, almeno una volta al mese, anche per più giorni consecutivi.
- 4) Dispone che il padre del minore provveda alle spese di viaggio e soggiorno del minore e della signora [REDACTED] qualora gli incontri dovessero svolgersi in luogo diverso dalla residenza materna.
- 5) **Dispone procedersi a CTU sul seguente quesito:** " *Esaminati gli atti di causa e la documentazione prodotta dalle parti, sentiti il minore e i suoi genitori, acquisite, se ritenuto opportuno, informazioni dalle persone (operatori, insegnanti, psicologa) che hanno seguito il minore; esaminati, anche con valutazioni testistiche, il minore e i suoi genitori,*
  - a) *accerti il CTU quale sia l' attuale situazione personale del bambino, dica se il suo sviluppo evolutivo e la sua serenità risultino pregiudicati e, in caso positivo, descriva il pregiudizio e la sua gravità;*
  - b) *Descriva le caratteristiche di personalità dei genitori, accerti se l'uno o l' altro presentino disturbi di personalità o patologie psichiatriche e, in caso positivo, dica se tali disturbi o patologie compromettano e in che misura le capacità genitoriali;*
  - c) *Verifichi e descriva la relazione dei genitori con il bambino e il legame di attaccamento maturato da [REDACTED] nei confronti dei genitori;*

- d) dica se disagio eventualmente riscontrato nel minore sia causalmente correlato al comportamento e/o alle modalità relazionali dell'uno o dell'altro genitore verso il figlio;
- e) Individui i comportamenti genitoriali, le scelte di vita e gli interventi di supporto ai genitori e/o al bambino che sarebbero necessari nell'interesse del minore".
- 6) Nomina CTU la dott.ssa Grazia Maria Fava Vizziello di Padova
- 7) **Fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza del 20.06.2017 alle ore 12.30** avanti il GD, dott.ssa Valeria Zancan e assegna alle parti termine fino all'udienza per l'eventuale nomina di CTP.
- 8) Dispone che la Questura di Venezia fornisca informazioni sulla regolarità del soggiorno in Italia del minore e del padre.
- 9) Dispone che il Servizio Sociale trasmetta relazione di aggiornamento entro il mese di agosto 2017, salva la necessità di comunicazioni urgenti.

Si comunichi al P.M.M., alle parti, al CTU, alla Questura di Venezia e al servizio sociale del Comune di Venezia.

Venezia, 12.05.2017

Il Giudice est.

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Antonio SPECCHIO

Depositata in Cancelleria

LI - 8 GIU 2017



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Antonio SPECCHIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

11 2 GIU 2017



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Antonio SPECCHIO

16.3.2018

Pron. 649/18

Nr. ●7/2016 R.R.



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA**

Palazzo della Giustizia Minorile – Piazzale Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa – Venezia Mestre

Tel. 041.5066229 – fax 041.5066295

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nella persona dei sottoindicati componenti:

<b>Dott. Maria Teresa Rossi</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Valeria Zancan</b>	<b>Giudice rel.</b>
<b>Dott. Giuseppe Cifarelli</b>	<b>Giudice onorario</b>
<b>Dott. Antonella Pietropoli</b>	<b>Giudice onorario</b>

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

- Letti gli atti relativi al minore [REDACTED], nato il 1.11.2008;
- Visto il decreto in data 4.01.2017 (confermato il 12.05.2017) con il quale il minore è stato temporaneamente affidato al Servizio Sociale del Comune di Venezia perchè monitorasse la sua situazione di vita, favorisse la ripresa dei rapporti con la madre e attivasse gli interventi di sostegno necessari;
- Sentiti i genitori del minore e preso atto delle rispettive istanze;
- Letto l'elaborato peritale depositato in data 22.11.2017 dalla nominata CTU;
- Viste le istanze urgenti presentate dalla madre del minore in data 16, 19 e 20 febbraio 2018 e 14.03.2018 nelle quali si segnala quanto segue:
  - a) che il minore, nel corso dell'anno scolastico, ha superato il numero di assenze previste per legge per essere ammesso all'anno scolastico successivo e che, durante la frequenza della scuola, il rendimento e il comportamento del bambino sono stati comunque negativi;
  - b) che il padre del minore ha unilateralmente deciso di sospendere la frequenza scolastica e di far seguire il figlio da insegnanti privati (*home school*), ai fini di affrontare da privatista l'esame per l'ammissione alla classe V;
  - c) che tale decisione non è condivisa dalla madre che reputa che gli insegnanti individuati dal padre non siano adeguatamente preparati e che la libera organizzazione delle lezioni private a casa non possa sostituire la frequenza scolastica;

fb

più volte richieste e il Servizio Sociale non è riuscito ad avere dal padre del minore documentazione che consenta di chiarire la possibilità di accesso ai servizi sanitari), in considerazione del suo stabile domicilio in Venezia, si ritiene di dover formalmente incaricare il servizio di NPI dell' ULSS n. 3 perchè provveda, al più presto, ad individuare e attuare gli interventi di sostegno psicologico necessari e a comunicare al Tribunale se siano necessari interventi anche terapeutici o quali cautele debbano essere seguite qualora il minore dovesse andare a vivere con la madre in Svizzera.

- 14) Si ritiene invece inopportuno che il bambino, nella situazione attuale, sia sottoposto ad ulteriori stress e affaticamenti e, tra questi, a quelli correlati alla terapia di *neurofeedback*, che il padre intenderebbe iniziare a Firenze.
- 15) Non si ravvisano ragioni per disporre una CTU di natura psichiatrica sulla persona della madre né di rinnovare gli accertamenti peritali già svolti che sembrano al Collegio esaustivi e privi di vizi logici;
- 16) Non rientra nella competenza del Tribunale per i Minorenni la disciplina delle condizioni di affidamento del minore.

PQM

visto l'art. 336 c.c.;

in via temporanea e a parziale modifica dei propri precedenti decreti, così provvede:

- 1) Dispone che il minore [REDACTED] sia allontanato dal padre e collocato presso la madre presso l' appartamento in Venezia, locato dalla signora [REDACTED].
- 2) Conferma l' affidamento del minore al servizio sociale del Comune di Venezia.
- 3) Dispone che il servizio sociale affidatario:
  - a) comunichi l' avvenuta attuazione del presente provvedimento;
  - b) individui un istituto scolastico nel quale iscrivere il bambino in modo che frequenti la scuola fino alla fine del corrente anno scolastico, anche a prescindere dall' esito dell' anno scolastico in corso;
  - c) attivi un servizio di educativa domiciliare;
  - d) predisponga un sostegno alla genitorialità in favore della madre del minore;
  - e) disciplini i rapporti con il padre tenendo conto di quanto indicato in motivazione, al punto 10 ;
  - f) conosca il coniuge della madre e verifichi la sua disponibilità ad accogliere il minore, la sua consapevolezza delle difficoltà del bambino e la qualità della relazione instaurata con il minore;

- g) monitori la situazione e ne verifichi l'evoluzione con i genitori, gli insegnanti e le persone che seguono il minore e e attui gli interventi di supporto ritenuti necessari.
  - h) verifichi la disponibilità del coniuge della madre ad accogliere il minore in Svizzera e la consapevolezza della madre e del coniuge della situazione personale del minore e degli interventi di tutela da attuare.
  - i) trasmetta relazione di aggiornamento entro il 15.06.2018, salva la necessità di comunicazioni urgenti.
- 4) Incarica il servizio di NPI dell' ULSS n. 12 di apprestare, al più presto, un sostegno psicologico in favore del minore [REDACTED] e di individuare gli interventi terapeutici che si rendessero eventualmente necessari in relazione alla situazione personale del bambino.

*Dichiara il presente decreto immediatamente efficace.*

- 5) Respinge ogni diversa istanza.
- 6) **Fissa per la comparizione di un referente del servizio sociale affidatario l'udienza del 19.04.2018 alle ore 9.30** avanti il GO, dott.ssa Aurora Mitaritonna, al fine di verificare gli interventi attuati e le difficoltà eventualmente incontrate.

Si comunichi al P.M.M., alle parti, al servizio sociale del Comune di Venezia, al servizio di NPI dell' ULSS n. 3 Serenissima, alla Questura di Venezia, .

Venezia, 16.03.2018

Il Giudice est.

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Antonio SPECCHIO

Depositata in Cancelleria

LI 19 MAR 2018



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Antonio SPECCHIO

Nr. [REDACTED] 2016 R.R.



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA CRON. 1762/2018

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nella persona dei sottoindicati componenti:

<b>Dott. Maria Teresa Rossi</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Valeria Zancan</b>	<b>Giudice rel.</b>
<b>Dott. Salvatore Me</b>	<b>Giudice onorario</b>
<b>Dott. Aurora Mitaritonna</b>	<b>Giudice onorario</b>

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Il procedimento civile che riguarda il minore [REDACTED], nato in Svizzera in data 1.11.2008, è iniziato in data 22.04.2016 quando il padre del bambino, sig. [REDACTED], ha chiesto, in via d'urgenza, che venisse sospesa la responsabilità genitoriale della madre di [REDACTED], sig.ra [REDACTED] e vietato l'espatrio del minore per tutelarlo dal rischio che la madre, di nazionalità russa, conducesse il bambino all'estero contro la volontà del padre.

Nel merito, il ricorrente ha chiesto che il bambino venisse affidato in via esclusiva al padre e che il Tribunale adottasse tutti i provvedimenti necessari a tutelare il minore dal rischio che la madre potesse assumere comportamenti violenti nei suoi confronti.

Fin dal ricorso introduttivo, il sig. [REDACTED] ha descritto la madre di [REDACTED] come persona affetta da disturbi di natura psichiatrica (schizoide e bipolare), violenta nei confronti del partner e del figlio, superficiale e interessata al denaro del sig. [REDACTED] più che al benessere del bambino, provocante nei confronti degli uomini tanto da aver fatto dubitare il sig. [REDACTED] della propria paternità.

Il ricorrente ha altresì segnalato in ricorso il forte trauma subito dal minore a causa del rifiuto da parte della sig.ra [REDACTED] di seguire la famiglia a Venezia dove il ricorrente si era trasferito nel settembre 2015 con il figlio e ha censurato il successivo abbandono di [REDACTED] da parte della madre la quale, nel dicembre 2015, decise di rimanere a vivere in Svizzera e interruppe ogni rapporto con il bambino.

Negli atti reperibili nel fascicolo di parte ricorrente non si rinvergono riscontri univoci rispetto al riferito comportamento violento della signora [REDACTED] perchè la dedotta aggressività della sig.ra [REDACTED] risulta documentata solo da quanto riferito dal ricorrente ai medici del P.S. dell'Ospedale

bambino entrasse effettivamente in classe cosicchè, in più occasioni, ~~Anton~~ è fuggito da scuola. Il sig. Levinson ha poi accettato che [redacted] non frequentasse la scuola quando riferiva di accusare improvvisi malori o di essere vittima di bullismo (circostanze entrambe mai oggettivamente riscontrate) e, nei primi mesi del 2017, dopo la dimissione dall'ospedale, ha organizzato un viaggio con il minore della durata di un mese, aumentando il già alto numero di assenze scolastiche. Quando, a causa delle assenze e delle lacune scolastiche, il sig. [redacted] ha capito che il bambino avrebbe potuto ripetere l'anno, ha deciso unilateralmente di ritirarlo dalla scuola assumendo dei precettori privati. Anche tale scelta non si è rivelata adeguata perchè i giovani precettori, come il padre, non sono stati in grado di fronteggiare il malessere di [redacted] il quale ha vissuto per mesi senza orari, a volte rifiutando di alzarsi al mattino, senza impegni cadenzati, rapportandosi quasi esclusivamente con adulti, a volte privato dei propri spazi (viene riferito che ospiti del padre dormivano nella camera di [redacted]).

Il rifiuto della madre da parte di [redacted] e i malesseri fisici comparsi in occasione dei contatti con la madre sono stati interpretati dal sig. [redacted] come reazione all'incapacità educativa e alla ritenuta psicopatologia della signora [redacted] e non invece come indice del legame fortissimo tra madre e figlio, della sofferenza provocata dalla separazione e dell'angoscia di perdere nuovamente la mamma (cfr pagg. 6 e 7 CTU). L'errore interpretativo paterno si è verosimilmente verificato perchè, come accertato dal CTU, il sig. [redacted] : *" presenta difficoltà a capire quali sono i bisogni del figlio, se non quelli che possono dargli una visibilità importante, ma con una difficile capacità di dargli un senso del dovere "* (cfr CTU pag. 18).

Da ultimo, il padre di [redacted] ha pensato di poter "normalizzare" il comportamento del figlio facendolo curare da uno psichiatra e togliendogli definitivamente la madre anche dopo che il Tribunale aveva ripristinato il canale di relazione tra madre e figlio.

Sono dunque comprensibili le reazioni aggressive e le scenate isteriche di [redacted] che sono avvenute solo in presenza del padre e dell'educatrice [redacted] la quale, per due volte, è stata minacciata con un coltello e che, da ultimo, hanno determinato la reazione difensiva inadeguata del padre che, per allontanare il bambino, gli ha morso la mano.

6. L'aggravarsi del pregiudizio ha indotto la signora [redacted] a promuovere, in data 30.03.2018, **domanda di decadenza del sig. [redacted] dalla responsabilità genitoriale.**

Su tale domanda sono state sentite, in data 9.05.2018, le parti e il curatore speciale nel frattempo nominato ed è stato dato modo a tutte le parti e al PMM di esprimere le proprie conclusioni.

**Il sig. [redacted] nella comparsa conclusionale, ha eccepito l'incompetenza funzionale del T.M. a provvedere sulla domanda di decadenza stante la pendenza di giudizio avanti il Tribunale**

Ordinario di Venezia instaurato con ricorso ex artt. 316, 337bis ss c.c. in data 5.04.2018 (doc. 1 allegato alla memoria conclusionale del sig. ██████████, pervenuta in data 26.06.2018).

Ritiene il Tribunale di non accogliere l'eccezione di incompetenza, uniformandosi al principio di diritto espresso da Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2016, n. 17931 secondo il quale : *“ Per la decadenza dalla responsabilità genitoriale è competente il tribunale ordinario presso il quale è in corso il procedimento di separazione personale dei genitori e non il tribunale per i minorenni, che resta, invece, competente se la relativa domanda è proposta prima di quella di separazione”*.

Nel caso in esame infatti la madre del minore ha promosso il ricorso ex art. 330 c.c. in data 30.03.2018 e quello avanti il T.O. in data certamente successiva a quella di redazione del provvedimento (5.04.2018).

Nel merito il sig. ██████████ ha chiesto il rigetto della domanda che la signora ██████████ ha coltivato anche in sede di conclusioni.

Il PM e il curatore speciale hanno ritenuto che non sussistano i presupposti per una pronuncia ablativa della responsabilità genitoriale paterna, il primo valorizzando il desiderio del bambino di stare con entrambi i genitori e la seconda ritenendo che l'affidamento esclusivo del bambino alla madre e l'attribuzione a quest'ultima delle decisioni relative all'istruzione del figlio minore possano efficacemente tutelare il minore e, al contempo, consentire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo di ██████████ con ciascun genitore.

Ritiene il Tribunale che la pronuncia di decadenza del sig. ██████████ dalla responsabilità genitoriale si giustifichi in virtù della condotta sopra descritta e della gravità del pregiudizio cagionato al figlio e che si renda altresì necessaria, nell'interesse del minore, alla luce del permanere dell'incapacità educativa e disorganizzazione affettiva del padre che potrebbero aggravare il disagio di ██████████ qualora venissero mantenuti poteri decisionali in capo al ricorrente.

Il sig. ██████████ infatti, anche dopo l'intervento del Tribunale e malgrado abbia avuto modo di confrontarsi con la CTU e con gli operatori dei servizi territoriali, è parso incapace di elaborare criticamente la condotta tenuta e di comprendere il disagio creato al figlio tanto che, in comparsa conclusionale, ha ribadito il disprezzo nei confronti della madre del minore, ha addossato alla signora ██████████ ogni responsabilità rispetto al comportamento disturbato di ~~Anton~~, ha contestato la competenza del CTU e le decisioni degli operatori.

Ciò fa temere che non sia possibile per il ricorrente condividere la genitorialità con la signora ██████████ né preservare il bambino dalle tensioni tra gli adulti.

Le decisioni da prendere nell'interesse del minore potrebbero divenire il pretesto per riattivare comportamenti prepotenti del sig. ██████████, a maggior ragione laddove tali decisioni siano particolarmente complesse come la scelta di vivere in uno Stato piuttosto che in un altro, la scelta

sugli interventi psico-terapeutici da attivare, l'individuazione della scuola più adatta alle esigenze di un bambino che parla molte lingue e ha ottime capacità cognitive, ma che presenta anche difficoltà a relazionarsi con coetanei e insegnanti e fatica a tollerare le frustrazioni in caso di insuccesso.

Nel corso della procedura è poi emersa l'indisponibilità del sig. [REDACTED] ad attenersi alle indicazioni degli operatori e del Tribunale (ad esempio il ricorrente non si è attenuto alle indicazioni relative alle visite al figlio, ha rifiutato di consegnare alla madre i documenti sanitari e di identità del bambino) e ciò rende ulteriormente difficoltoso, in via prognostica, l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale posto che neppure interventi esterni sono stati in grado di arginare l'invadenza del ricorrente.

Per le ragioni esposte, non ritiene il Collegio che un affidamento esclusivo del bambino alla madre (peraltro di competenza di altro Giudice) possa tutelare efficacemente il minore, così come ha invece suggerito il curatore speciale.

E' piuttosto verosimile aspettarsi che, in caso di affidamento esclusivo alla madre, il sig. [REDACTED] interferirebbe nella vita della resistente e del figlio, contesterebbe le decisioni materne di particolare importanza e riattiverebbe tensioni e controversie.

Per tali ragioni non corrisponde all'interesse del minore lasciare in capo al genitore non collocatario la possibilità di adottare, insieme all'altro genitore, le decisioni di maggiore importanza per la prole perchè la possibile evoluzione di [REDACTED] verso la strutturazione di una personalità disturbata è talmente preoccupante da rendere preminente sulla bigenitorialità l'interesse del minore ad avere un solo centro decisionale -quello materno- e una situazione di vita il più possibile priva di tensioni e imprevisti.

Va quindi pronunciata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.

La presente decisione non esclude l'obbligo del sig. [REDACTED] di contribuire al mantenimento del minore né la possibilità di mantenere una relazione con il figlio, secondo i tempi e le modalità che verranno stabiliti dal Tribunale Ordinario e, nelle more di tale decisione, dall'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale.

Va pertanto revocato il divieto di contatti tra padre e figlio, disposto in data 23.05.2018 in una situazione di emergenza di fronte all'acuirsi delle reazioni aggressive di [REDACTED] nei confronti del padre.

Si ritiene di dover revocare anche il divieto di espatrio del minore dal momento che il progetto familiare della madre prevede il rientro in Svizzera presso l'abitazione del coniuge dove la signora [REDACTED] potrà quindi recarsi con [REDACTED] anche senza il consenso del padre.

A questo scopo, sembra necessario imporre al padre del minore la consegna del passaporto di [REDACTED] alla madre, così come richiesto nell'istanza urgente pervenuta in data 12.07.2018.

Va da ultimo revocata l'ammissione al gratuito patrocinio ottenuta dalla madre del minore in considerazione del mutato reddito familiare conseguente al matrimonio e del riferito diritto della signora [REDACTED] a percepire una cospicua indennità di disoccupazione, solo temporaneamente sospesa.

Le spese del presente procedimento vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate in dispositivo così come le spese di CTU.

PQM

visto l'art. 330 c.c.;

il Tribunale per i Minorenni di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiara [REDACTED], padre del minore [REDACTED], decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
- 2) Dispone il mantenimento del collocamento del minore presso la madre.
- 3) Revoca il divieto d'espatrio in precedenza disposto e autorizza il minore a recarsi all'estero con la madre anche senza il consenso del padre.
- 4) Revoca il disposto divieto di contatti tra il minore e il padre e l'affidamento del bambino al servizio sociale del Comune di Venezia.
- 5) Condanna il sig. [REDACTED] a rifondere alla resistente [REDACTED] le spese del presente procedimento che liquida in € 5.000 per compenso oltre a spese forfetarie 15%, iva e cpa come per legge.
- 6) Condanna il sig. [REDACTED] a rifondere al curatore speciale, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le spese anticipate e prenotate a debito che verranno liquidate con separato provvedimento.
- 7) Pone definitivamente a carico del ricorrente [REDACTED] le spese di CTU nell'importo già liquidato con il decreto in data 23.05.2018.
- 8) Revoca l'ammissione della signora [REDACTED] al gratuito patrocinio.
- 9) Ordina al sig. [REDACTED] di consegnare alla signora [REDACTED] il passaporto del figlio minore [REDACTED].

Si comunichi alle parti, al PM, al curatore speciale, alla Questura di Venezia, al servizio sociale del Comune di Venezia.

Venezia, 13.07.2018

Il Giudice est.

Il Presidente

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria Cristina Ferrante



Depositato in Cancelleria  
VE - Mestre 24.07.2018  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria Cristina Ferrante



TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

N. [REDACTED]/2018 R.G.

Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei Magistrati

dott.ssa Silvia Barison - Presidente -

dott.ssa Paola Salmaso - Giudice -

dott. Alessandro Cabianca - Giudice est. -

nel proc. n. 1377/2018 V.G.

promosso con ricorso depositato da

[REDACTED]  
con l'avv. Bottecchia Barbara,

nei confronti di

[REDACTED]  
con l'avv. Marco Della Luna

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso proposto da [REDACTED] ex artt. 316 e 337 bis e ss. cod. civ. nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] per la regolamentazione dell'affidamento e la disciplina del diritto di visita del figlio [REDACTED] nato dalla loro unione fuori dal matrimonio in data 01.11.2008, e sulla misura e modalità del contributo per il suo mantenimento.

Considerato che la ricorrente ha concluso, in principalità, chiedendo che sia disposto l'affidamento "super esclusivo" di [REDACTED], per permettere allo stesso di ritornare a vivere in Svizzera con la madre, che sia stabilito un contributo di mantenimento a carico del padre pari ad euro 3.000,00, che sia regolato il diritto di visita da parte del padre ed ha, inoltre, chiesto che sia verificato presso la Questura di Venezia la regolarità del soggiorno in Italia del minore e del padre.

Visto l'atto di costituzione del sig. [REDACTED] depositato in data 05/06/2018.

Considerato che risulta pacificamente dallo stesso ricorso che è pendente avanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia il procedimento R.G. n. [REDACTED]/2016, instaurato ex art. 316 cod. civ. dal sig. [REDACTED] contro la sig.ra [REDACTED] con ricorso depositato in data 22.4.2016.



considerato che è necessario instaurare il contraddittorio tra le parti sulla competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ.

considerato che appare opportuno avere un quadro conoscitivo aggiornato dello stato del procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni.

visto l'art. 101, comma 2, c.p.c.

**P.Q.M.**

dispone che parte ricorrente aggiorni questo Tribunale sullo stato del procedimento R.G. n. 237/2016 del Tribunale per i Minorenni di Venezia;

rinvia per discussione all'udienza del 26 settembre 2018 ad ore 12 e 15 avanti al dott. Alessandro Cabianca.

Si comunichi anche al P.M.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19/07/2018.

Il Relatore

Dott. Alessandro Cabianca

Il Presidente

dott. Silvia Barison

**---**





TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

**N. 1377/2018 R.G.**

Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei Magistrati

dott.ssa Silvia Barison - Presidente -

dott. Carlo Azzolini - Giudice -

dott. Alessandro Cabianca - Giudice est. -

nel proc. n. [REDACTED]/2018 V.G.

promosso con ricorso depositato da

[REDACTED]  
con l'avv. Bottecchia Barbara,

nei confronti di

[REDACTED]  
con l'avv. Marco Della Luna

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso proposto da [REDACTED] ex artt. 316 e 337 bis e ss. cod. civ. nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] per la regolamentazione dell'affidamento e la disciplina del diritto di visita del figlio [REDACTED] nato dalla loro unione fuori dal matrimonio, in data 01.11.2008, e sulla misura e modalità del contributo per il suo mantenimento;

considerato che la ricorrente ha concluso, in principalità, chiedendo che sia disposto l'affidamento super esclusivo di [REDACTED] per permettere allo stesso di ritornare a vivere in Svizzera con la madre, che sia stabilito un contributo di mantenimento a carico del padre pari ad €3.000,00, che sia regolato il diritto di visita da parte del padre ed ha, inoltre, chiesto che sia verificato presso la Questura di Venezia la regolarità del soggiorno in Italia del minore e del padre;

visto l'atto di costituzione del sig. [REDACTED] depositato in data 05.06.2018;

considerato che con ricorso ex art. 316 cod. civ. depositato in data 22.4.2016 nei confronti della sig.ra [REDACTED] il sig. [REDACTED] ha preventivamente adito il Tribunale per i Minorenni di Venezia;

considerato che con Decreto del 13.07.2018, depositato in data 24.07.2018, il Tribunale per i Minorenni di Venezia, definitivamente pronunciando, ha dichiarato [REDACTED] padre del minore [REDACTED]



██████ decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, ha dichiarato il mantenimento del collocamento del minore presso la madre, ha revocato il divieto di espatrio e ha autorizzato il minore a recarsi all'estero con la madre anche senza il consenso del padre e ha revocato il divieto di contatti tra il minore ed il padre e l'affidamento del minore al Servizio sociale del Comune di Venezia;

considerato che il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni si è concluso e che questo Tribunale non può far altro che prendere atto di quanto disposto dal T.M. e stabilire esclusivamente le misure regolative della responsabilità genitoriale;

considerato che, stante la decadenza dalla responsabilità genitoriale di Mark Levinson e la ritenuta idoneità genitoriale di ████████ deve essere disposto l'affidamento esclusivo di ████████ alla madre, attribuendo alla stessa l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio;

rilevato che la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale non implica l'interruzione dei legami affettivi e dei rapporti tra minore ed il genitore e, comunque, la decadenza non determina il venir meno dell'obbligo in capo al genitore di contribuire economicamente al mantenimento del figlio;

considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'interruzione dei rapporti genitore – figlio può avvenire soltanto nel caso in cui tale rapporto sia nocivo per il minore;

considerato che nel caso di specie, il ████████ nella pronuncia sopra citata, ha revocato il divieto di contatti tra il padre ed il figlio e non ha escluso la possibilità per il minore di mantenere la relazione con il padre e la stessa non appare dannosa per il figlio;

rilevato che all'udienza del 28.09.2018, le parti hanno confermato che il minore si è trasferito con la madre in Svizzera, come risulta dal certificato anagrafico della città di Le Locle dimesso;

considerato che alla medesima udienza il sig. ████████ ha chiesto che il Tribunale disponga, con riguardo alla frequentazione con il figlio, che il padre possa tenere con sé il figlio ogni due settimane per un paio di giorni, compreso il pernotto e sul punto la ricorrente, quanto alla possibilità di pernotto, si è rimessa alla decisione giudiziale;

ritenuto, nell'interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato con il padre e a preservare il suo diritto alla bigenitorialità, che il sig. ████████ possa vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera, compreso il pernottamento;

considerato che, in ordine agli aspetti economici, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui agli artt. 315 bis e 316 bis cod. civ., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e



materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino di quell'età (v. Cass. n. 11025 del 08/11/1997; Cass. n. 3974 del 19/03/2002); rilevato che non sono contestate le importanti capacità economiche del sig. [REDACTED] titolare di una società di rilievo mondiale, la [REDACTED] con sede in Svizzera, che [REDACTED] vive attualmente in Svizzera con la madre, per cui si deve fare riferimento al costo della vita in quel Paese, e che il minore ha circa 10 anni, per cui appare congruo disporre in capo al sig. [REDACTED] l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Alexandra [REDACTED] a titolo di concorso nel mantenimento del figlio [REDACTED] la somma di €2.000,00 mensili.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, considerato che si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione e la limitata attività svolta;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 737 c.p.c. e 38 disp. att. c.c., definitivamente pronunciando,

- dispone l'affidamento esclusivo del minore [REDACTED] alla madre [REDACTED] con collocamento presso quest'ultima ed attribuendo alla stessa l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio e con diritto di visita del padre [REDACTED] compatibilmente con le esigenze ed il preminente interesse del minore, a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera, compreso il pernottamento;
- pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di corrispondere a [REDACTED] entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio [REDACTED] la somma di €2.000,00 mensili;
- respinge le ulteriori domande proposte dalle parti;
- condanna [REDACTED] a rifondere ad [REDACTED] le spese di lite che liquida in €2.225,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;

Si comunichi anche al P.M.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 02/10/2018.



Il Presidente

Dott.ssa Silvia Barison

Il relatore

dott. Alessandro Cabianca

